



Provincia di Rimini

POLITICHE AMBIENTALI

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 344 del 22/09/2010

OGGETTO: ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 - L.R. N. 3/1999 - L.R. N. 5/2006. DITTA POLETTI NAZZARENO & C. S.A.S. - RIMINI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - AUTODEMOLIZIONE, NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RIMINI - V. SAN MARTINO IN RIPAROTTA 2/D E 2/N

VISTI

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 il quale stabilisce che la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché le varianti sostanziali, siano autorizzate dalla Regione competente e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce anche che la valutazione dei progetti sia effettuata da un'apposita Conferenza di Servizi convocata dal responsabile del procedimento;
- le L.R. nn. 3/1999 e 5/2006 con le quali la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province le competenze inerenti il rilascio delle suddette autorizzazioni;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 la quale stabilisce i criteri per determinare





Provincia di Rimini

l'importo nonché le modalità di presentazione delle garanzia finanziaria;

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte Seconda – Procedure per la VAS, per la VIA e per l'AIA;

- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. il quale disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti, stabilendo i requisiti impiantistici richiesti per i centri di raccolta nonché i criteri di gestione degli stessi;

- la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 “Primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori”;

RICHIAMATA l'autorizzazione rilasciata alla ditta POLETTI NAZZARENO & C. S.A.S., avente sede legale in RIMINI – V. SAN MARTINO IN RIPAROTTA 2/D, con Atto n. 55 del 31.03.2008, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi – autodemolizione, presso l'impianto ubicato in Comune di RIMINI – V. SAN MARTINO IN RIPAROTTA 2/D avente scadenza il 10.04.2018;

PRESO ATTO del fatto che le due ditte denominate RIMINESE ROTTAMI S.N.C. e POLETTI NAZZARENO hanno manifestato l'intenzione di scambiarsi reciprocamente la proprietà delle aree su cui erano stati installati i rispettivi impianti di recupero/stoccaggio rifiuti, e quindi, di terminare entrambe le proprie attività di gestione rifiuti affinché ciascuna di esse potesse essere riposizionata sull'area di nuova proprietà;

VISTA la domanda presentata in data in data 11.08.2009 ed integrata il 26.11.2009 e il 19.03.2010, dalla ditta POLETTI NAZZARENO & C. S.A.S., intesa ad ottenere l'ampliamento dell'impianto esistente di Via San



Provincia di Rimini

Martino in Riparotta 2/D, attraverso un'estensione di questo, sull'area antistante rispondente all'indirizzo di Via San Martino in Riparotta 2/N, nonché l'aumento dei quantitativi dei rifiuti stoccati, quelli gestiti annualmente, l'introduzione di alcune tipologie di rifiuto e l'eliminazione di altre;

DATO ATTO che presso il sito di Via San Martino in Riparotta 2/N, la ditta RIMINESE ROTTAMI ha svolto attività di gestione rifiuti, ora cessata, in virtù di autorizzazione n. 187 del 07.11.2008, ed il 20.08.2010 ha comunicato l'avvenuto ripristino dei luoghi;

RICHIAMATA la nota di ARPA-Rimini prot. 6219 del 25.08.2010 in cui viene certificato l'effettivo avvenuto ripristino dichiarato dalla ditta RIMINESE ROTTAMI SNC;

RITENUTO pertanto, di provvedere mediante atto separato, alla revoca del provv. n. 187 del 07.11.2008;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 143 del 26.05.2010, con la quale è stato approvato il progetto di variante dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO della nota a firma congiunta delle ditte RIMINESE ROTTAMI SNC e POLETTI NAZZARENO & C. S.A.S., pervenuta il 20.08.2010, con la quale si comunica che l'impianto in oggetto è nel pieno possesso della ditta POLETTI NAZZARENO & C. S.A.S.;

ACQUISITI agli atti:

- dichiarazione antimafia resa il 16.03.2010, ai sensi del D.P.R. n.252/1998 e dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta, nella persona del Sig. POLETTI NAZZARENO & C. S.a.s.;



Provincia di Rimini

- certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società, nella persona del sig. POLETTI NAZZARENO, emesso in data 25.08.2010;
- parere favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, emesso con nota Prot. n. 8506 del 04.12.2009, congiuntamente dall'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Rimini e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL;
- parere favorevole, con prescrizioni attinenti il documento di valutazione del rischio chimico, rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL con nota prot. 44688 del 27.04.2010;
- parere di conformità alle prescrizioni del PRG, emesso dalla Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune di RIMINI, con nota prot. n. 151851 del 24.09.2009;

CONSIDERATO che i rifiuti per i quali si chiede l'autorizzazione alle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4), appartengono alle seguenti tipologie: rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il progetto presentato non è assoggettato a tale norma, in quanto si configura quale variante di impianto esistente, la cui modifica/estensione non genera notevoli ripercussioni sull'ambiente (pto.8 lett.c) dell'All.4 della Parte II del D.Lgs.152/2006), tenuto conto del principio di specialità affermato dalla RER con circolare n. PG.2009.0133773//2009, dell'estensione dell'impianto e dei quantitativi di rifiuti stoccati e gestiti.



Provincia di Rimini



SENTITO l'Ufficio provinciale preposto ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e Screening;

RITENUTO, in considerazione della difficoltà riscontrata dagli operatori nel prestare garanzie finanziarie relative a tutto il periodo di vigenza dell'autorizzazione, di suddividere la durata decennale della garanzia finanziaria in due intervalli di tempo, pur mantenendo la continuità della garanzia stessa;

VISTO il pagamento delle spese istruttorie effettuato dalla ditta POLETTI NAZZARENO & C. S.A.S., per l'ammontare € 77,47;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, degli accertamenti effettuati d'ufficio e dei pareri sopra citati, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento e fatte salve eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di norme, in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO inoltre, al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti di controllo, di revocare il provvedimento n. 55 del 31.03.2008, che viene sostituito dal presente;

VISTA l'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, dott. Daniele Salvatori;

VISTO che non necessita l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizio Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

DISPONE



Provincia di Rimini

1. autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, con le limitazioni e prescrizioni di cui ai punti successivi, per quanto di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Rimini, fatte salve le altre autorizzazioni/iscrizioni/comunicazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta POLETTI NAZZARENO & C. S.A.S., avente sede legale in RIMINI - V. SAN MARTINO IN RIPAROTTA 2/D, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi – autodemolizione, presso l'impianto ubicato in Comune di RIMINI – V. SAN MARTINO IN RIPAROTTA 2/D e 2/N, nel presupposto ed a condizione che la ditta POLETTI NAZZARENO & C. S.A.S. operi nel rispetto e con l'osservanza dei principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs.n. 152/2006;
2. di vincolare **l'efficacia del presente atto** all'esito positivo del **collaudo**, di cui al punto 8 della Del. G.P. n. 143 del 26.05.2010, che dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Provinciale;
3. **l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa** fino alla data di trasmissione all'Amministrazione Provinciale, **dell'integrazione della garanzia finanziaria** di cui all'art. 133 della L.R. n. 3/1999 ed alla Del. G.R. n. 1991/2003, già prestata con polizza del 02.03.2006, emessa dalla Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia, da prestarsi con le modalità previste al punto successivo; conseguentemente, l'attività oggetto della presente autorizzazione, non potrà essere svolta fino al verificarsi di tale condizione;
4. **la garanzia finanziaria**, di cui all'art. 133 della L.R. n. 3/1999 ed alla Del. G.R. n. 1991/2003, dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:



Provincia di Rimini

- a. dovrà essere prestata a favore della Provincia, entro un termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione ed a pena di revoca della medesima in caso di inadempienza, per un importo complessivo pari a € 217.670,00 e dovrà avere durata fino ai **2 anni** successivi alla data corrispondente ai primi cinque anni di vigenza dell'autorizzazione;
- b. la durata della garanzia finanziaria di cui al precedente punto a., dovrà essere prorogata, **entro** la data corrispondente ai primi cinque anni di vigenza dell'autorizzazione **a pena di decadenza automatica dell'Autorizzazione** in caso di inadempienza, fino ai **2 anni** successivi alla scadenza della presente autorizzazione;
- c. l'importo di cui al punto a., potrà essere **ridotto** nel caso in cui venga presentata all'Amministrazione provinciale, unitamente alla garanzia finanziaria, copia conforme autenticata del certificato **Uni En ISO 14001 o della registrazione EMAS, riferito all'impianto in oggetto;**
- 5.** di stabilire che i rifiuti ammessi allo stoccaggio ed al trattamento, siano unicamente quelli elencati all'allegato "A", che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, **limitatamente alle operazioni individuate per ogni singolo rifiuto;**
- 6.** di ammettere alla messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di **tons. 1.586,2;**
- 7.** di ammettere alle operazioni di recupero R4 un quantitativo massimo di rifiuti pari a **3.860 tonn./a.;**
- 8.** di ammettere alle operazioni di recupero R4 un quantitativo massimo di rifiuti non ferrosi, pari a **10 tonn/g., ed a 3.000 tonn./a.,**



Provincia di Rimini

9. di revocare, per le motivazioni richiamate in premessa, il Provvedimento n. 55 del 31.03.2008;

10. di vincolare l'autorizzazione, oltre che al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:

a. preventivamente all'inizio dell'attività, dovrà essere aggiornato il documento di valutazione del rischio chimico, così come da nota prot. 44688 del 27.04.2010 del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL;

b. dovranno essere mantenuti in buono stato la recinzione perimetrale ed il mascheramento a verde del centro, mediante alberature ad alto fusto di altezza minima di 6/8 m e siepe sempreverde di altezza non inferiore a 2 m;

c. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto dell'art. 6 -comma 2- del D.Lgs. n. 209/2003, ed in particolare in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui all'All. I al D.Lgs. n. 209/2003;
- effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'All. I al D.Lgs. n. 209/2003, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- nell'esercizio delle operazioni di demolizione, rimuovere preventivamente i componenti ed i materiali di cui all'All. II, al D.Lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto



Provincia di Rimini



disposto in sede comunitaria;

- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- d. il trattamento del veicolo può avvenire solo dopo la cancellazione dello stesso dal PRA. Tale cancellazione avviene senza oneri di agenzia a carico del detentore e così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.
- e. il titolare del centro di raccolta rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'All. IV al D.Lgs. n. 209/2003, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
- f. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli, individuate all'All. III del D.Lgs. n. 209/2003, che possono essere cedute ed utilizzate solamente alle condizioni previste dai commi 8 e 9 dell'art. 15 dello stesso D.Lgs.;
- g. la ditta dovrà adottare gli altri accorgimenti gestionali disposti dal D.Lgs. n. 209/2003, nonché rispettare le modalità operative ivi stabilite;
- h. la gestione dei veicoli che non sono disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003, deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006;
- i. nell'ambito della presente autorizzazione, non è consentita alcuna



Provincia di Rimini

trasformazione e/o lavorazione dei veicoli da demolire diversa dallo smontaggio delle parti recuperabili e dalla riduzione volumetrica;

j. i veicoli, che devono essere stoccati privi di liquidi, dovranno essere preventivamente privati della batteria e svuotati di ogni residuo di carburante, lubrificante, fluidi di refrigerazione e altri liquidi prima di qualsiasi intervento di asporto di parti recuperabili e di rottamazione effettuata all'interno del centro; tali operazioni dovranno avvenire senza dispersione di oli e fluidi di qualsiasi natura sul terreno naturale;

k. l'asporto di oli, carburanti e fluidi dai veicoli, dovrà essere effettuato esclusivamente su apposita piattaforma di lavoro, le cui caratteristiche, di seguito elencate, dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità: impermeabile ed atta ad impedire qualsiasi fuoriuscita di liquido, imbrattamento e/o infiltrazione nel terreno, inclinata verso il punto di raccolta, dotata di disoleatore mobile in grado di trattare tutte le eventuali portate e di pozzetto finale di prelievo campioni, fermo restando che le eventuali acque in uscita devono rispettare i limiti di legge;

l. i rifiuti non pericolosi destinati al riciclo od al riutilizzo dovranno essere preventivamente sottoposti alle attività di recupero previste dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;

m. i differenti materiali derivanti dalle operazioni di recupero, dovranno essere avviati alle specifiche attività di riciclo, riutilizzo, ovvero di smaltimento, separatamente, in funzione della natura degli stessi ed in conformità alle normative vigenti;

n. l'impianto dovrà prevedere una zona adibita al lavaggio a bassa pressione del sottoscocca ed in particolare dell'impianto frenante;



Provincia di Rimini

- o.** i rifiuti solidi, gli oli ed i restanti liquidi derivanti dal trattamento dei veicoli dovranno essere stoccati in appositi contenitori o pozzetti a tenuta per classi omogenee e devono essere successivamente smaltiti/recuperati come previsto dalla normativa vigente;
- p.** il centro dovrà conferire al Consorzio obbligatorio per il recupero degli oli esausti ed a quello per il recupero delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, i materiali di rispettiva pertinenza;
- q.** gli pneumatici dovranno essere collocati in uno spazio ad essi riservato e debitamente individuato, adottando necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi o per consentire un rapido intervento nel caso si verificasse tale evento accidentale;
- r.** il sito destinato allo stoccaggio degli pneumatici deve essere debitamente individuato;
- s.** è vietata la combustione libera dei pneumatici o di qualsiasi altro cascame per il recupero di anime metalliche;
- t.** i veicoli bonificati, cioè senza liquidi e batteria, vanno accumulati nel piazzale di stoccaggio. Questo deve essere consolidato per quanto serve a sopportare la movimentazione, anche pesante, senza deformazioni che interferiscano nello scorrimento delle acque di pioggia;
- u.** gli autoveicoli bonificati, anche quelli compattati, possono essere impilati, le cataste devono avere un'altezza inferiore a 4 metri ed essere strutturate in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute;
- v.** i rifiuti elencati all'allegato "A" con la descrizione generica (es. rifiuti non specificati altrimenti, ecc...) devono essere stoccati nelle rispettive aree, separatamente da altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da parte degli



Provincia di Rimini

organi di controllo;

w. allo scopo di rendere nota, durante il deposito preliminare/messa in riserva, la natura e la pericolosità dei rifiuti contraddistinti nell'allegato dall'asterisco "*", le aree adibite allo stoccaggio di tali rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe ben visibili per dimensioni e collocazione;

x. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro costantemente pulita e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo al taglio dell'erba ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;

y. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei materiali dovrà essere curata la pulizia dell'adiacente viabilità pubblica, e dovrà essere curato il mantenimento della pulizia della parte stradale antistante l'ingresso. A tal fine si ritiene opportuno prevedere un sistema di lavaggio manuale o automatico dei pneumatici degli autocarri in uscita;

z. le aree per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute separate da quelle per il deposito delle materie prime;

aa. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per ogni singolo codice CER;

bb. deve essere garantita e mantenuta la percorribilità all'interno del sito;

cc. ogni cumulo deve essere identificato da apposita cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto;

dd. l'altezza dei cumuli non dovrà superare in nessun caso i 4 metri;

ee. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una



Provincia di Rimini



perfetta tenuta;

ff. i contenitori utilizzati per la messa in riserva dei rifiuti, devono essere muniti di dispositivi/teli di copertura;

gg. i rifiuti contenuti nei cassoni devono essere individuati da apposita cartellonistica riportante il codice CER di identificazione;

hh. la ditta dovrà ottemperare a quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale del Comune di Rimini prot. n. 50376 del 20/03/2008 *Misure per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)*;

ii. dovrà essere effettuata la manutenzione dell'impianto adibito alla raccolta delle acque di dilavamento delle aree scoperte con cadenza annuale;

jj. i rifiuti derivanti dalla manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere gestiti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 ;

kk. la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;

ll. alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale, riportato nella relazione tecnica datata novembre 2009, depositata agli atti del Servizio Politiche Ambientali;

mm. sono fatte salve le autorizzazioni, concessioni e permessi di altri Enti ed Amministrazioni, nonché i diritti di terzi;

nn. di fare salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste dalle vigenti leggi in materia di gestione rifiuti, nonché eventuali integrazioni, revisioni e modifiche del D.Lgs. n. 152/2006 e delle conseguenti norme



Provincia di Rimini

attuative;

12. di stabilire, per il legale rappresentante della ditta autorizzata, l'obbligo di:

- a. presentare all'Amministrazione Provinciale di Rimini formale domanda di autorizzazione per ogni variazione riguardante il contenuto del presente atto;
- b. presentare, ai sensi dell'art. 189, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la comunicazione annuale relativa a quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti gestiti, con le modalità previste dalla L. n. 70 del 25.01.1994;
- c. tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti gestiti, istituito e redatto secondo le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006;
- d. conservare presso la sede della ditta, copia dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
- e. adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006;
- f. comunicare tempestivamente, all'Ente autorizzante, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- g. accertarsi che ai terzi cui vengono affidati i rifiuti prodotti ne attuino una gestione conforme alle disposizioni di legge vigenti;

13. di stabilire che eventuali istanze di rinnovo di questa autorizzazione andranno inoltrate all'Amministrazione Provinciale di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;

14. la presente autorizzazione è efficace per un periodo pari a **10 anni**, a far

Allegato "A" al Provvedimento n. 344 del 22 SET. 2010

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006 individuati mediante il C.E.R. di cui alla Decisione 2000/532/CE e ss.mm, ammessi alle operazioni indicate accanto ad ogni codice di rifiuto:

CER	Definizione	R13/D15 t	R4 t/a
13 01 13 *		0,2	
13 02 05 *		0,5	
16 01 03	pneumatici fuori uso	30	60
16 01 04 *	veicoli fuori uso	320	1.450
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	530	100
16 01 07 *	filtri dell'olio	0,5	
16 01 10 *	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	0,2	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	1	
16 01 16	serbatoi per gas liquido	1,5	
16 01 17	metalli ferrosi	465	1.115
16 01 18	metalli non ferrosi	80	210
16 01 19	Plastica	2	
16 01 20	Vetro	15	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	30	
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	15	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	10	25
17 04 02	Alluminio	3	50

020110

Allegato "A" al Provvedimento n. 244 del 22 SET. 2010

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006 individuati mediante il C.E.R. di cui alla Decisione 2000/532/CE e ss.mm, **ammessi alle operazioni indicate accanto ad ogni codice di rifiuto:**

CER	Definizione	R13/D15 t	R4 t/a
13 01 13 *		0,2	
13 02 05 *		0,5	
16 01 03	pneumatici fuori uso	30	60
16 01 04 *	veicoli fuori uso	320	1.450
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	530	100
16 01 07 *	filtri dell'olio	0,5	
16 01 10	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	0,2	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	1	
16 01 16	serbatoi per gas liquido	1,5	
16 01 17	metalli ferrosi	465	1.115
16 01 18	metalli non ferrosi	80	210
16 01 19	Plastica	2	
16 01 20	Vetro	15	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	30	
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	15	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	10	25
17 04 02	Alluminio	3	50

CER	Definizione	R13/D15 t	R4 t/a
17 04 03	Piombo	0,4	
17 04 04	Zinco	0,4	
17 04 05	ferro e acciaio	15	850
17 04 06	Stagno	0,4	
17 04 07	metalli misti	1	
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	60	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1	
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	1,5	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	1,5	
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	1,1	

Il presente atto composto di n. 17 (DICIASETTE)
 facciate è copia conforme all'originale
 Per uso amministrativo



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 (Paola Moscianese)

Paola Moscianese

22 SET. 2010





Provincia di Rimini

data dall'inoltro all'Amm. Provinciale di Rimini della redazione di collaudo di cui al precedente punto 2.; sarà cura della scrivente, comunicare all'interessato, all'A.R.P.A. e all'A.U.S.L. la predetta data di scadenza;

15. di stabilire che copia delle presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'impianto autorizzato, ovvero presso la sede aziendale, e dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo;

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale;

17. di individuare nel Dott. Daniele Salvatori, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;

18. di inviare il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, alla Sezione Provinciale di Rimini dell'A.R.P.A..

Il Dirigente

VIVIANA DE PODESTA'